

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO TIZIO s.a.s.

- RICORRENTE-

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE

- RESISTENTE -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 70/44/06, depositata il 20 aprile 2006.

La Corte:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

che, ai sensi dell'art.380 bis cpc, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1. Il Fallimento TIZIO s.a.s. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.70/44/06, depositata il 20 aprile 2006, con la quale, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, è stata affermata la legittimità dell'avviso di rettifica dell'IVA per il 1994 emesso nei confronti della società anzidetta, la quale non si era costituita nel giudizio di appello.

L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

2. Con L'UNICO MOTIVO di ricorso, il Fallimento denuncia la nullità della sentenza per inammissibilità dell'appello, in quanto il ricorso in appello è stato notificato al difensore domiciliatario della società *in bonis*, laddove, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, nel corso del termine per l'impugnazione, la stessa era stata dichiarata fallita (e tale evento sarebbe stato comunicato all'Agenzia), con conseguente necessità di proporre e notificare l'impugnazione nei confronti del curatore fallimentare.

Il motivo va accolto nel senso che, qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, la notifica dell'atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito *in bonis* anziché nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito (Cass. n.7252 del 2006), con la conseguenza che (così come la costituzione in giudizio dell'appellato avrebbe avuto efficacia sanante *ex tunc* della nullità) il giudice del gravame avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notificazione ai sensi [dell'art.291 cpc.](#)

Inoltre, risulta comunque applicabile anche nel processo tributario, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, l'art.164 cpc, il quale prevede, per i giudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995, l'ordine di rinnovazione dell'atto nullo.

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti (l'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato atto di costituzione);

che il ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che, in particolare, deve ritenersi che nella fattispecie (appello proposto nei confronti di società dichiarata fallita nel corso del termine di impugnazione) si sia trattato non già di nullità della notificazione dell'appello, bensì di errata identificazione del soggetto passivo della *vocatio in ius*, con la conseguenza dell'applicabilità

della disciplina dettata dall'art.164 cpc, commi 1 e 2 (nel testo sostituito dalla L. n.353 del 1990), la quale prevede, in caso di mancata costituzione del convenuto, l'obbligo del giudice di ordinare d'ufficio la rinnovazione dell'atto introduttivo nullo, con efficacia *ex tunc*;

che la detta normativa, attinente a vizio dell'atto introduttivo del giudizio attinente alla instaurazione del contraddittorio, deve ritenersi applicabile, in assenza di specifica regolamentazione, anche nel processo tributario (così come, del resto, è stata ritenuta applicabile nel giudizio di cassazione: v., *ex plurimis*, da ult., Cass. nn.8427 del 2009, 776 e 8177 del 2011);

che, pertanto, il ricorso va accolto nei sensi dianzi precisati, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania (dinanzi alla quale, essendo l'atto d'impugnazione ormai pervenuto a conoscenza dell'appellato con conseguente superfluità di una nuova notificazione, è sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art.392 cpc) la quale procederà a nuovo esame della controversia, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.